

ACCORDO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.11 BIS E ART. 22 CCNL, PARTE TERZA, PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA.

Il giorno 29.12.2023, tramite collegamento virtuale, come previsto dalle attuali disposizioni regolamentari

TRA

La Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano (di seguito **CCB**), in persona del Presidente Giorgio Fracalossi e Claris Leasing S.p.A. (di seguito Claris Leasing) in persona dell'Amministratore Delegato Michele Bini con l'assistenza del Servizio Welfare e Relazioni Sindacali e Normativa del Lavoro del Gruppo Cassa Centrale Banca;

e

La **Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI)**, rappresentata da Domenico Mazzucchi, Paola Lepore;

La **Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST – CISL)**, rappresentata da Alberto Giordano, Agnese Giurano;

La **Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC – CGIL)** rappresentata da Rosaria Sarpedone e dalla RSA Marcello Ciprietti;

La **UIL, Credito, Esattorie e Assicurazioni (UIL.C.A.)** rappresentata da Claudia Schina, Alessandro Dallabona;

La **UGL CREDITO**, rappresentata da Vittorio Carioli.

**** * * * * *

Premesso che

In data 23.11.2023 è stata inviata l'informativa ex art. 11 bis e l'art. 22, parte terza del CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 11.6.2022, testo coordinato del 7.12.2023;

Visto

L'art. 11 bis e l'art. 22, parte terza del CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA del 11.06.2022, testo coordinato del 7.12.2023;

Visto il D.l. 82761/2014 e successive integrazioni e modificazioni

Le Parti convengono

di attivare le prestazioni straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto Interministeriale del 20 giugno 2014 mediante l'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della contribuzione correlata nei confronti del personale coinvolto nel processo di agevolazione all'esodo di seguito descritto.

L'individuazione del personale destinatario delle misure di agevolazione all'esodo avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2014, n. 82761, ossia adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Fermo quanto sopra, le parti convengono che il processo di agevolazione all'esodo interesserà fino ad un massimo di 5 persone, inclusi i dirigenti, tra coloro che vogliono accedervi e che matureranno la pensione anticipata, compreso il decorso della finestra trimestrale, o di vecchiaia ex Legge 214 del 22 dicembre 2011 (cd. Fornero) entro il 1.6.2028. Il periodo massimo di permanenza nel Fondo sarà di 32 mesi a decorrere dal 01.07.2024.

Entro il 31.01.2024 i dipendenti che intendano usufruire dell'esodo volontario (assegno straordinario) hanno l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti di Claris circa la loro posizione assicurativa e contributiva obbligatoria e devono produrre tale documentazione (certificato Ecocert e/o attestazione INPS, prospetto di calcolo delle decorrenze della pensione e simulazione dell'importo dell'assegno straordinario e della pensione) all'Ufficio Amministrazione che, verificate le condizioni, informerà direttamente il personale anzidetto, in via indicativa e senza valore di certificazione, sul possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, e fornirà i dati relativi alla retribuzione correlata.

Sempre entro il 31.01.2024 i dipendenti che decideranno di usufruire delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dovranno far pervenire la propria adesione corredata dall'apposita documentazione di cui sopra.

La cessazione del rapporto avverrà su base consensuale e si perfezionerà con la stipula di accordi individuali di adesione definitiva al presente accordo collettivo aziendale riportante la data concordata di uscita e da formalizzare entro il 30.06.2024.

Nei predetti accordi individuali, le parti concordano che venga prevista la fruizione anche parziale di eventuali residui di ferie e permessi maturati e non goduti prima della cessazione del rapporto di lavoro, salvo diverso accordo tra la Banca e il singolo collaboratore.

Per i suddetti accordi individuali sarà in ogni caso privilegiata la forma del verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art 411 c.p.c. o ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL.

Le parti precisano che la normativa di riferimento in materia pensionistica per l'individuazione dei potenziali aderenti alle previsioni di cui al presente accordo è quella in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso (normativa previdenziale Monti/Fornero Legge 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche). Qualora, durante tutto il periodo di applicazione del presente accordo dovessero intervenire modifiche normative al regime pensionistico vigente ovvero modifiche al vigente regolamento del Fondo di Solidarietà tali da determinare conseguenze sull'attuazione dello stesso, l'azienda e le OO.SS firmatarie del presente accordo, si incontreranno per verificare gli effetti derivanti dalle suddette modifiche e ritrovare le soluzioni economiche che rimarranno a carico della azienda, idonee a garantire i lavoratori.

Considerato l'articolo 11 del D.l. n. 82761/2014 e la delibera n. 1/2017 adottata dal Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, le parti concordano nel ritenere incompatibile l'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito con la percezione di eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo che possano derivare dall'attività lavorativa svolta dal percettore, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata, nel periodo di fruizione dell'assegno stesso, a favore di altri soggetti in concorrenza con Claris Leasing o Cassa Centrale Banca e anche, a mero titolo esemplificativo, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni o servizi di investimento, anche se appartenenti al Gruppo.

Anche ai fini di cui sopra, i destinatari dell'assegno straordinario si impegnano a comunicare tempestivamente a Claris Leasing ogni tipologia di rapporto eventualmente instaurato nel periodo di percezione dell'assegno straordinario.

Inoltre, Claris Leasing, si impegna a non instaurare alcuna forma di consulenza e collaborazione diretta o indiretta con i destinatari delle prestazioni straordinarie del Fondo e ex dipendenti ora titolari di pensione.

A tutti coloro che aderiranno al processo di esodo previsto dal presente accordo l'azienda si impegna a:

1. con riferimento alla Cassa Mutua a cui il lavoratore aderisce:

- versare agli aderenti, per il periodo di intervento del Fondo di Solidarietà, l'intera quota per l'adesione individuale, compresi eventuali i familiari a carico,
- nonché l'intera quota del costo di proseguimento della copertura per la garanzia LTC.

2. fido di conto corrente: esclusivamente su richiesta dell'interessato (da inviare ad Ufficio Amministrazione) ad attivarsi con Cassa Centrale Banca affinché conceda, alle condizioni attualmente vigenti per i dipendenti, un fido di conto corrente a favore del beneficiario dell'assegno straordinario in caso di ritardo nella corresponsione dell'assegno medesimo.

Le Parti concordano nel ritenere che il costo relativo all'attivazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà assume carattere straordinario e, quindi, qualora si dovesse procedere all'erogazione di premi di risultato basati sui dati di bilancio 2023, tali costi

non incideranno sui parametri che concorreranno alla determinazione dei premi stessi. Esse si danno altresì atto che il VPA sarà riconosciuto anche al personale che abbia aderito al presente piano di esodi in relazione all'intero periodo lavorato.

RICAMBIO GENERAZIONALE

Al fine di favorire il ricambio generazionale, a fronte degli accessi al fondo esuberi, Claris Leasing si impegna ad assumere a tempo indeterminato o a trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, nell'ambito delle Aree Professionali, per un numero pari al numero di persone che aderiranno al fondo, per il periodo di vigenza del presente accordo.

RELAZIONE CON IL PERSONALE E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

Claris Leasing considera la gestione delle risorse umane un elemento fondamentale per perseguire delle buone pratiche di responsabilità sociale d'impresa. Il personale, infatti, rappresenta un fondamentale portatore d'interesse e lo strumento indispensabile per veicolare i suoi principi verso i soci, la clientela e la comunità.

In virtù di tutto ciò, l'azienda favorirà ogni occasione per intensificare con il proprio personale dipendente, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali che lo rappresentano, un sistema di relazioni che risulti trasparente, partecipato e finalizzato a soluzioni condivise.

Le Parti si incontreranno entro il 31.12.2024 per una verifica congiunta in ordine all'applicazione del presente accordo e alle ricadute sul personale in servizio.

DISPOSIZIONI FINALI

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto che, esaminati tutti gli aspetti di fatto e di diritto inerenti alla presente operazione, ritengono pienamente esplicita la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 22 del vigente CCNL.

Il presente atto, per volere esplicito delle parti ha valore di accordo sindacale sulla base del quale accedere ai finanziamenti del Fondo di Solidarietà.

Letto, accettato e sottoscritto.

FABI

FIRST/CISL

p. Claris Leasing
l'AD

FISAC/CGIL

p. CASSA CENTRALE BANCA
Il Presidente

UILCA

UGL CREDITO